

ORD 25/18



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PERUGIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, nel procedimento camerale iscritto al n. 7527/16 ([REDACTED]) al quale è stato riunito il procedimento n. 7528/16 ([REDACTED]) promosso con ricorso dai coniugi

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco Di Pietro ed elett.te domiciliati in Perugia via XIV Settembre n. 73

Ricorrenti

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze - Sezione di Perugia - in persona del Presidente dr. Sciarpi

Resistente

Oggetto: Controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs. 150/2011.

*Sciarpi*

ORDINANZA

Con ricorso tempestivamente depositato i ricorrenti hanno impugnato la decisione **notificata il 18.10.16** con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze - Sezione di Perugia - ha respinto la richiesta di protezione internazionale.

La ricorrente [REDACTED] è la moglie di [REDACTED] originari della UCRAINA. I coniugi sono stati costretti a fuggire dalla propria

nazione per mettersi in salvo unitamente al neonato figlio, in tal guisa, rifugiandosi in Italia. [REDACTED] -chiamato alle armi- si professò obiettore di coscienza. Il rifiuto fu determinato dal notorio conflitto bellico che, in UCRAINA, è sempre stato contraddistinto dall'uso delle armi al di fuori di ogni legittima convenzione (v. **LINEE GUIDA N.10 UNHCR**). In altre parole, il rifiuto di prestare servizio militare in detto conflitto ha abilitato il ricorrente a richiedere la tutela invocata per sé e per la sua famiglia in quanto la sua partecipazione alla guerra avrebbe dovuto comportare la commissione di efferati crimini di guerra o contro l'umanità o di altri atti che, per l'appunto, contraddistinguono l'anomala condotta in UCRAINA di uno dei più efferati conflitti bellici della storia contemporanea (v. **Corte Eu Giust. 26.2.15**). La realtà in cui si colloca l'accaduto è, infatti, contraddistinta da situazioni di estremo pericolo per l'incolumità delle persone derivante, peraltro, da atti di efferata violenza indiscriminata.

Si è costituito il Ministero dell'Interno ribadendo la validità dell'operato della Commissione Territoriale di Perugia.

In sede di udienza il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande principali e subordinate. Per il Ministero nessuno è comparso.

Il giudice si è riservato la decisione in prosecuzione dell'udienza di discussione.

La domanda formulata dal surrichiamato ricorrente è fondata nei limiti di seguito indicati.

La definizione di rifugiato trae fondamento dall'art. 2 del Dlgs 251/07 che, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 ratificata con L. 722/54, qualifica tale il cittadino straniero che per fondato timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese in cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Tale norma chiarisce, inoltre, che la persona ha diritto alla protezione internazionale anche se non possiede i requisiti di rifugiato, purché vi sia fondato timore di ritenere che, se tornasse nel Paese dal quale è fuggito, correrebbe il rischio concreto di subire un danno grave. L'art. 3 del Dlgs n.251/07 dispone la produzione degli elementi e della documentazione necessaria per motivare la domanda. L'art. 5 del predetto decreto individua i soggetti responsabili della persecuzione o del danno grave identificandoli nello Stato, nei partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente



del territorio ivi compresi i soggetti non statuali. L'art. 7 del surrichiamato testo normativo impone l'esame circa la sufficiente gravità degli atti persecutori per natura o frequenza quale violazione grave dei diritti umani fondamentali anche se nelle forme diverse della violenza fisica o psichica anche a seguito di provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari discriminatori. Il successivo art. 8 impone, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, che la persecuzione abbia radice politica, razziale, religiosa, nazionale o di appartenenza a gruppi sociali. Infine, l'art. 14 del Dlgs n.251/07 elenca i danni gravi ai fini del consequenziale riconoscimento: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente del suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenze indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La situazione di sopruso subita dal ricorrente e dalla sua famiglia dà diritto alla tutela invocata per il **riconoscimento immediato dello STATUS di RIFUGIATO** (*fra multis*, in tema di conflitto bellico, v. Tribunale Perugia 26.5.17, Tribunale Bologna 6.10.16; LINEE GUIDA N.10 UNHCR).

P.Q.M.

Visti gli artt. 7 lett. e), 10, co. 2° D.lgs 251/07;

Visto l'art. 35 D.lgs 25/08;

Visto e applicato l'Art. 1 della Convenzione di Ginevra;

Visto ed applicato l'Art. 11 Costituzione;

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sui **procedimenti riuniti R.G. 7528 e 7527/16** così dispone:

- Accoglie la domanda per riconoscimento dello status di rifugiati;
- Concede lo status di rifugiato in favore dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED];
- Annulla il provvedimento amministrativo di diniego;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dei ricorrenti per complessivi € 1450,00 di cui € 250,00 per spese e € 1200,00 per compensi professionali.

Si comunichi.

Così deciso in Perugia, 16.1.2018

Il giudice onorario

Vincenzo Massimiliano Di Fiore

3

*[Handwritten signature]*

